

CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Consiglio Comunale n. 82

Riferimenti Archivistici: A 04 - 20260000011

ADUNANZA DEL 29/07/2026

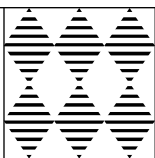
OGGETTO: INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ PARTECIPATE.

Consiglieri presenti alla votazione sull'atto

COMANDUCCI MARCELLO	1
AHMED RASEL	2
ARCANGIOLI FRANCESCA	3
BURICCHI FABIO	-
CAMPA FRANCESCO	4
CANESCHI ALESSANDRO	5
CAPORALI DONATO	-
CARLETTINI GIOVANNA	-
CECCARELLI CRISTINA	6
CECCARELLI VINCENZO	7
DELFINI MATTIA	-
DE ROBERTIS LUCIA	8
DONATI MARCO	9
FRANCO FRANCESCO	10
GALLETTI GINEVRA	11
GALLORINI ANDREA	12
LUCACCI FRANCESCO	13

LUCHERINI FRANCESCA	14
LUNARDI VIRGINIA	15
MATTESINI ALESSIO	16
MELANI GRAVERINI PIERO	17
MEUCCI ALESSANDRO	18
PALAZZINI FRANCESCO	19
POPONCINI ALDO	-
PUGI ILARIA	20
ROMIZI FRANCESCO	-
SARRI SANDRO	21
SCAPECCHI FEDERICO	22
SCORTECCI GIAN MARIA	23
STELLA LUCA	-
VACCARI VALENTINA	-
VESTRI FEDERICO	24
VISCOVO RENATO	25

Presidente	LUCACCI FRANCESCO
Segretario Generale	DOTT. ALFONSO PISACANE
Scrutatori	GALLETTI GINEVRA DE ROBERTIS LUCIA MEUCCI ALESSANDRO



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le disposizioni di cui agli artt. n. 42, comma 2, lettera m), n. 50, commi 8 e 9, n. 78, comma 5 e n. 114, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e di cui all'art. 69 del vigente Statuto comunale, in relazione alla determinazione degli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune in enti, aziende e istituzioni dipendenti, nonché in società controllate o comunque ove il Comune è titolare di diritti di nomina o di designazione statutariamente o normativamente posti, laddove occorra;

VISTO l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, il quale dispone che *«Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.»*;

RICHIAMATO l'art. 6, comma 3, dello Statuto comunale secondo il quale il Comune *«Adotta nello svolgimento della sua attività azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna. A questo fine promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale e negli organi collegiali e stabilisce che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune»*;

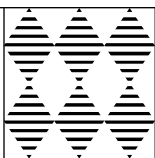
PRESO ATTO di quanto previsto dall'art. 69 dello Statuto, in ordine all'estensione delle incompatibilità di cui agli articoli 36 e 54, comma 4, dello statuto medesimo anche alle nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società dipendenti, controllate o partecipate, in coerenza formale e sostanziale con la legislazione sovraordinata regionale e nazionale, che di seguito si riepilogano:

Art. 36 *«Fatte salve le cause di incompatibilità stabilite dalla legge, ai consiglieri comunali è vietata la rappresentanza del Comune a qualsiasi titolo, nonché l'assunzione di incarichi, di consulenze o di funzioni gestionali presso enti, aziende, istituzioni, consorzi o società dipendenti o controllate»*;

Art. 54, comma 4 *«Al Sindaco e agli assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune»*;

RICHIAMATE le seguenti vigenti disposizioni speciali in materia di incompatibilità pubblicistiche alla nomina in enti, aziende, istituzioni e società di capitali, comunque dipendenti, partecipate, controllate o vigilate dal Comune:

- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), art. 63 ("Incompatibilità");



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

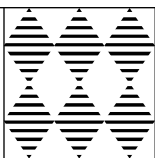
- Legge regionale Toscana 3 agosto 2004, n. 43 (*“Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona...”*);
- Legge n. 296/2006, art. 1, comma 734, secondo cui: *«Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi»*;
- Legge 12 luglio 2011, n. 120 e relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, in tema di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni;
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (*“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*), artt. da 3 a 14 come interpretati ed integrati dagli orientamenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* o *“TUSP”*), con particolare riferimento all'art. 9, commi 7 e 8 e all'art. 11;
- Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (*“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*), con particolare riferimento all'art. 6, commi da 4 a 6;

CONSIDERATO che tutte le predette nomine e designazioni dovranno essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, giusto art. 50, comma 9, del D.Lgs. 267/2000 e che pertanto si rende opportuno formulare con sollecitudine i richiamati indirizzi, differenziandoli in relazione alle diverse finalità per le quali saranno conseguentemente utilizzati;

PRESO ATTO che la II Commissione Consiliare (Bilancio, Finanze, Tributi, Partecipazioni, Sviluppo economico, Attività produttive) ha proceduto con esito *favorevole*, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, all'esame preliminare della presente proposta di deliberazione nella seduta del 27 luglio 2026;

VISTO l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nel quale viene altresì attestato che la proposta non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTO l'emendamento presentato dal consigliere Gallorini e altri (**ALLEGATO 1** quale parte integrante e sostanziale del presente atto);



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

VISTO l'atto di indirizzo collegato, presentato in aula dai consiglieri Donati, Meucci e Buricchi, sottoscritto anche da altri consiglieri di minoranza (**ALLEGATO 2** quale parte integrante e sostanziale del presente atto);

Dato atto del dibattito espletato sull'argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali dichiarazioni di voto, pubblicato e conservato agli atti;

Viste le votazioni, esperite tramite l'ausilio dell'impianto di rilevazione elettronica del voto, che ottengono il seguente esito:

Votazione sull'emendamento:

Consiglieri presenti	25	
Consiglieri votanti	25	
Voti favorevoli	7	Arcangioli, Caneschi, Ceccarelli Vincenzo, De Robertis, Donati, Gallorini, Meucci
Voti contrari	18	Ahmed, Campa, Ceccarelli Cristina, Comanducci, Franco, Galletti, Graverini, Lucacci, Lucherini, Lunardi, Mattesini, Palazzini, Pugi, Sarri, Scapecchi, Scortecci, Vestri, Viscovo
Astenuti	0	
Non votanti	0	

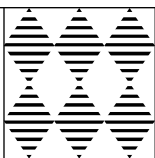
Esito: non approvato

Votazione sulla proposta deliberativa:

Consiglieri presenti	25	
Consiglieri votanti	18	
Voti favorevoli	18	
Voti contrari	7	Arcangioli, Caneschi, Ceccarelli Vincenzo, De Robertis, Donati, Gallorini, Meucci
Astenuti	0	
Non votanti	0	

Esito: approvata a maggioranza

Si dà che risultano uscenti i seguenti n. 5 Consiglieri:
Arcangioli, Caneschi, Ceccarelli Vincenzo, De Robertis, Gallorini



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Votazione sull'immediata esecutività:

Consiglieri presenti	20	
Consiglieri votanti	20	
Voti favorevoli	18	
Voti contrari	2	Donati e Meucci
Astenuti	0	
Non Votanti	0	

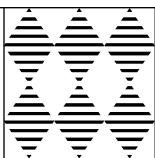
Approvata a maggioranza

DELIBERA

di approvare gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni (art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000), da parte del Sindaco, nei termini di seguito esplicitati:

I. CRITERI GENERALI

1. Le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune negli organismi partecipati devono conformarsi al rispetto delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari.
2. Nel rispetto dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016, l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, potrà disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. La delibera assembleare sarà trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente e alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze cui spetta l'indirizzo, il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del TUSP.
3. Salvi i casi di inconferibilità e incompatibilità previsti dalla normativa vigente, i soggetti nominati o designati quali rappresentanti del Comune negli organi amministrativi o di controllo degli enti, aziende, istituzioni e società partecipate non possono ricoprire, nello stesso organismo, la medesima carica o altra carica nei predetti organi per più di due mandati completi e consecutivi. Chi abbia ricoperto, nello stesso organismo, una carica nell'organo amministrativo o nell'organo di controllo per due mandati completi e consecutivi non può essere nuovamente nominato o designato, a qualsiasi titolo, nel medesimo organismo per i tre anni successivi alla cessazione del secondo mandato.
4. Nei limiti in cui sia consentito dalle vigenti disposizioni normative e statutarie, nel procedere alle nuove nomine degli organi amministrativi si deve tenere in considerazione la necessità di dare continuità all'azione amministrativa. In sede di



rinnovo dell'organo amministrativo o dell'organo di controllo è pertanto consentito derogare, in casi eccezionali, al principio di cui al punto precedente, mediante atto specificamente motivato in ordine alle ragioni che richiedono la conferma, anche parziale, del precedente organo.

5. In tema di "pari opportunità", si deve favorire una pari rappresentanza di genere, tenuto conto degli obblighi normativi di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120 ed al suo regolamento attuativo approvato con D.P.R. n. 251/2012, nonché degli eventuali vincoli statutari. In particolare, nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, l'Amministrazione comunale assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori sarà anch'essa effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 (art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016).

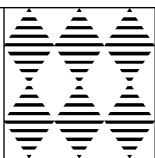
II. CRITERI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA

1. Al fine di garantire adeguata pubblicità agli incarichi da affidare entro la fine di ogni anno viene pubblicato all'Albo Pretorio, a cura della Segreteria del Sindaco, un avviso pubblico in cui si elencano gli enti presso i quali si deve procedere a nomine. Di detto avviso si dà comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale che informa i presidenti di commissione ed i gruppi consiliari.
2. Nell'avviso sono sinteticamente indicate per ciascun ente, azienda ed istituzione:
 - a) l'organismo e la carica cui si riferisce la nomina o la designazione;
 - b) i requisiti di carattere generale e le cause di inconferibilità, incompatibilità e di esclusione;
 - c) gli emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica;
 - d) gli scopi statutari dell'ente interessato.

Il Sindaco opera le nomine e designazioni scegliendo tra coloro che, a seguito dell'avviso pubblico di cui sopra, abbiano espresso le loro disponibilità tramite autocandidature o siano stati candidati dalle associazioni e/o da organizzazioni operanti nel territorio. Le autocandidature e le candidature devono essere corredate di curriculum sottoscritto dal candidato. I termini di presentazione delle candidature/autocandidature non possono essere inferiori ai 15 gg. dalla pubblicazione dell'avviso.

Nel caso in cui non siano presentate candidature, ovvero quelle presentate siano inferiori al numero dei componenti da nominare, il Sindaco può provvedere direttamente, previa verifica dei requisiti, dando conto delle ragioni della scelta nel relativo atto di nomina o designazione e dandone comunicazione al Presidente del Consiglio comunale.

3. Il Sindaco dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale delle nomine e delle designazioni dando atto di aver congruamente valutato i *curricula* presentati.



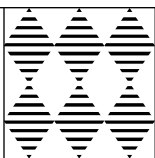
4. In via transitoria, all'insediamento di una nuova amministrazione comunale, il termine di cui al precedente punto 2) potrà essere derogato.

III. REQUISITI CULTURALI E TECNICO-PROFESSIONALI

1. A norma dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 e degli eventuali provvedimenti attuativi emanati in sua forza, i componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico devono possedere idonei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia.
2. I rappresentanti del Comune negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o società controllate o partecipate devono possedere una competenza amministrativa, tecnica, giuridica adeguata alle specifiche caratteristiche della carica da ricoprire.
3. A tal fine i rappresentanti sono scelti in primo luogo per le qualità professionali e le competenze emergenti da: titoli di studio, incarichi professionali, incarichi accademici ed in istituzioni di ricerca, pubblicazioni, direzione di strutture pubbliche e private, di impegno sociale e civile.

IV. CAUSE DI INCONFERIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA NOMINA O ALLA DESIGNAZIONE

1. Non potranno essere nominati o designati quali rappresentanti del Comune in enti, aziende e istituzioni, dipendenti, controllati o vigilati, nonché in società partecipate dal Comune, a totale o parziale capitale pubblico, i soggetti che si trovino in una o più delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità, legale o statutaria, ovvero in uno dei divieti stabiliti dal D.Lgs. n. 267/2000, dal D.Lgs. n. 39/2013, dal D.Lgs. n. 175/2016 e da ogni altra vigente normativa in materia, ovvero da disposizioni previste dallo Statuto comunale o dagli Statuti degli enti o società interessati, ovvero che incorrano in uno o più dei divieti sottoelencati:
 - a) per gli Amministratori unici, i Presidenti ed i consiglieri di amministrazione presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società, dipendenti, controllate o partecipate del Comune di Arezzo, è fatto divieto di cumulo di cariche;
 - b) avere in essere incarichi di lavoro o di consulenza con un soggetto giuridico che operi in concorrenza diretta con l'Ente, Azienda o Istituzione dipendente, controllata o partecipata, interessata dalla nomina;
 - c) chi abbia liti pendenti con il Comune e/o l'Ente, Azienda ed Istituzione in cui dovrebbe essere nominato.
2. Le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune di Arezzo saranno preventivamente comunicate alle competenti strutture comunali, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità e inconferibilità stabilite dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 39/2013, nonché delle previsioni dello Statuto comunale. Qualora fossero riscontrati elementi ostativi alla nomina o designazione in termini di inconferibilità o incompatibilità, le competenti strutture comunali procederanno a darne idonea informazione ai fini degli atti e provvedimenti consequenziali.

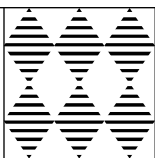


V. DOVERI DEI NOMINATI O DESIGNATI

1. I soggetti che rappresentano il Comune a seguito di nomina o designazione devono conformare la loro condotta, in relazione all'espletamento dell'incarico ricevuto, ai seguenti principi e indirizzi:
 - a) ai principi di correttezza, buon andamento, imparzialità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e della gestione imprenditoriale, previsti dall'ordinamento giuridico ed ai corretti principi di tecnica aziendale, nonché alle singole disposizioni di settore di tempo in tempo vigenti;
 - b) agli indirizzi ed alle direttive formalmente impartiti loro dall'Amministrazione comunale nei casi normativamente consentiti;
 - c) devono altresì, se richiesti, intervenire alle sedute delle commissioni consiliari e produrre la documentazione richiesta.
2. Nell'atto di nomina/designazione deve essere previsto lo specifico obbligo a trasmettere al Sindaco, che ne darà tempestiva informazione al presidente del Consiglio Comunale, un report annuale circa l'andamento dell'attività compiuta in esecuzione del mandato ricevuto con la nomina, con particolare attenzione agli obiettivi conseguiti ed ai risultati raggiunti nel contesto delle finalità istituzionali dell'Ente, azienda o istituzione. Qualora il sindaco lo ritenga necessario, potrà richiedere al nominato/designato report con tempistiche infra-annuali.
3. Nello stesso atto dovrà altresì darsi conto dell'obbligo di ottemperare alla attuazione degli obiettivi gestionali attribuiti dal Consiglio comunale di Arezzo alla società, in attuazione dell'art. 147-quater del TUEL e del vigente Testo Unico sui Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9/2018.
4. Nell'atto di nomina/designazione deve essere previsto altresì l'obbligo di riferire senza indugio al Sindaco, che ne darà notizia al Presidente del Consiglio Comunale, su ogni evento che possa influire negativamente ovvero pregiudicare, in maniera determinante, il conseguimento degli obiettivi strategici connessi all'espletamento dell'incarico inerente alla nomina/designazione ricevuta, nonché circa le eventuali conseguenti decisioni adottate. In ogni caso il nominato dovrà inviare un rapporto di sintesi sugli andamenti delle principali operazioni gestionali straordinarie e strategiche della società, anche in via preventiva, nel momento in cui ne venga comunque a conoscenza, con particolare riferimento alle operazioni di acquisto o alienazione di partecipazioni in altre società o enti, laddove queste, per l'entità ovvero per la natura dell'attività esercitata dalla partecipata, determinino, anche potenzialmente, le condizioni di surrettizia modificazione dell'oggetto sociale di cui all'art. 2361 del codice civile.

VI. CONDIZIONI PER LA REVOCA DEI NOMINATI E DESIGNATI

Le nomine/designazioni dei soggetti che rappresentano il Comune potranno essere singolarmente oggetto di revoca anticipata, da effettuarsi con atto motivato del Sindaco, qualora ricorrano le seguenti condizioni:



- sopravvenienza di alcuna delle cause di incompatibilità, esclusione o divieto di cui al precedente punto IV, qualora le stesse non possano essere rimosse entro il termine indicato in apposito atto di diffida del Sindaco, ferma restando la procedura prevista dal D. Lgs. 39/2013;
- mancato conseguimento di obiettivi rilevanti o strategici connessi alla carica rivestita, per causa imputabile ai soggetti medesimi, anche in relazione alle previsioni e adempimenti contenuti nel vigente Testo Unico sui Controlli Interni, approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 9/2018;
- inottemperanza alle direttive impartite dal Sindaco ovvero agli indirizzi forniti dal Consiglio comunale a norma dell'art. 42, comma 2, lettera g) D.Lgs. n. 267/2000, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- grave o reiterata violazione di alcuno dei doveri di cui al precedente punto V;
- inottemperanza a quanto previsto al precedente punto V, in quanto imputabile collegialmente alla maggioranza dei soggetti che compongono l'organo ed il soggetto nominato o designato vi abbia concorso;
- compimento di atti suscettibili di causare grave danno all'amministrazione comunale;
- in tutti gli altri casi contemplati da norme speciali.

Di tale determinazione il Sindaco deve dare comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'adozione del relativo provvedimento.

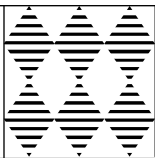
Di stabilire che copia della presente deliberazione venga consegnata ai soggetti nominati o designati, unitamente all'atto di nomina/designazione.

Di dare atto che la presente deliberazione sostituisce a tutti gli effetti quella adottata con atto consiliare n. 99 del 22 dicembre 2020;

Di conferire al presente atto, con separata votazione, l'immediata esecutività, a mente dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in relazione all'urgenza di provvedere alle nomine previste, nei termini di cui all'art. 50, comma 9, del TUEL.

DaZ

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Il Segretario Generale
DOTT. ALFONSO PISACANE



Il Presidente
LUCACCI FRANCESCO